

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1183

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VICINI e GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002

—————
Usi civici
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo un lungo silenzio si torna a parlare, anche tra i non specialisti, di diritti e di usi civici.

Le analisi giuridiche sul formarsi dei beni comuni nel periodo basso-medioevale tendono a sottolineare il progressivo formarsi di una coscienza del comune come persona giuridica, e il conseguente passaggio ad una proprietà demaniale del comune stesso su beni che inizialmente, invece, erano della collettività in quanto unione di uomini che avevano dei diritti d'uso su determinate terre. Per molto tempo infatti il comune non poté distinguersi e separarsi dalla universalità degli uomini che lo costituivano, il che è rispecchiato dai documenti stessi nei quali le azioni venivano riferite ai *communis et universitas hominum*, oppure *communis et homines*. La massa dei beni patrimoniali dei comuni rurali si venne quindi a costituire dalle terre ad uso collettivo, sia che esse derivassero da un demanio comunale vero e proprio, sia da concessioni signorili, sia da antichi e mai spenti diritti degli abitanti.

Vi è chi li considera dei residui feudali e degli inutili intralci allo sviluppo dell'agricoltura e degli altri settori produttivi e ne propone, quindi, l'abolizione e chi invece ritiene che bisogna salvarli al fine di tutelare e valorizzare il territorio e l'ambiente, rilanciare la programmazione e sviluppare le zone interne.

I diritti civici sono la potestà che una comunità di cittadini ha di godere, in comune o come singoli, dell'uso di determinati terreni: essi si esercitano in forme diverse a seconda dei luoghi e della loro origine storica e possono cambiare con il passare del tempo e il mutare dei bisogni della collettività. Molti sono i diritti che le popolazioni possono esercitare sui terreni gravati da uso civico,

da quello di pascere e legnare a quello di raccogliere ghiande, fieno e foglie, da quello di cacciare, di pescare e di abbeverare, a quello di cavare sabbia, pietre e salgemma, a quello di produrre calce e carbone o, addirittura, di costruire ricoveri e case. In breve, le comunità possono soddisfare i propri bisogni, elementari e non, attraverso l'utilizzo di questi terreni di uso collettivo.

Certamente, sarebbe stato opportuno che una legge quadro precedesse il trasferimento delle funzioni alle regioni; al fine di orientare e costituire un importante punto di riferimento per il legislatore regionale: ma essa è tuttora indispensabile e se ne impone l'emanazione, per favorire l'azione normativa ed amministrativa delle regioni, che si potrà così svolgere armonizzando le esigenze che discendono da particolari caratteristiche e situazioni locali con i principi fondamentali posti dalla legge statale.

In questa prospettiva, la legge quadro deve essere semplice ed incisiva e deve contenere principi e norme di indirizzo.

Naturalmente, la riflessione è partita dall'analisi del quadro normativo derivante dalla nota legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, avente ad oggetto il riordinamento degli usi civici, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Occorre premettere la generale distinzione tra usi civici e diritti di promiscuo godimento su terre aliene, cioè di proprietà di privati, e su terre di proprietà demaniale, comunale o di altri enti collettivi, dalla quale scaturisce una radicale differenza di trattamento giuri-

dico in ordine alla disponibilità del fondo che ne è gravato.

L'appartenenza alla prima categoria, infatti, comporta l'alienabilità a qualsiasi titolo del terreno gravato, anche prima dell'affrancazione del canone livellario, data la natura essenzialmente privatistica di quest'ultimo: in tal caso, ovviamente, l'alienazione non riguarderà la piena proprietà, ma la proprietà con lo specifico gravame enfiteutico, che il cessionario potrà affrancare in ogni tempo.

Per contro, l'inerenza dell'uso civico a terreni di proprietà pubblica, alla luce della citata legge n. 1766 del 1927, determina una sistemazione giuridica, che ha dato luogo a quattro tipi fondamentali di *status* dei terreni in oggetto:

- 1) terreni non assegnati a categoria;
- 2) terreni assegnati alla categoria A (articolo 11, primo comma, lettera *a*), e articolo 12 della citata legge n. 1766 del 1927);
- 3) terreni assegnati alla categoria B (articoli 11, primo comma, lettera *b*), 13, 19, 20 e 21 della predetta legge);
- 4) terreni la cui occupazione è stata già legittimata (articoli 9 e 10 della stessa legge).

Analizziamo i casi così individuati.

Ebbene, solo i terreni di cui al quarto tipo, che costituiscono quantitativamente la minoranza, possono formare oggetto di commercio giuridico; trattasi di fondi già appartenenti ai comuni per proprietà o per avvenuta liquidazione degli usi civici, la cui occupazione da parte degli occupatori abusivi è stata legittimata con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica: essi sono liberamente alienabili anche prima dell'affrancazione del canone, avendo il rapporto enfiteutico natura esclusivamente privatistica.

I terreni di cui al primo tipo, quelli non assegnati a categoria, sono assolutamente inalienabili ed inusucapibili prima dell'assegnazione a categoria: infatti è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la preventiva assegnazione a categoria condiziona il

potere autorizzatorio, e si è conseguentemente affermato che in tutti quei casi in cui sono state rilasciate autorizzazioni al mutamento di destinazione o all'alienazione a prescindere dalla preventiva assegnazione a categoria, i relativi atti sono affetti da nullità assoluta.

Ciò perchè l'assegnazione a categoria, nello spirito della legge n. 1766 del 1927, serve a determinare se il terreno deve essere destinato ad usi non agricoli, oppure al riparto ed alla assegnazione in enfiteusi ai coltivatori diretti.

I terreni della categoria A, a destinazione boschiva e pascoliva, restano inusucapibili, mentre sono alienabili con autorizzazione regionale (vedasi, ad esempio, gli articoli 6 e 7 della legge della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25); i terreni della categoria B, a destinazione agricola, vengono ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti, con assegnazione in enfiteusi - però di diritto pubblico - e con obbligo di migliorie e di corrispondenza di un canone: questi ultimi terreni, oltre che inusucapibili, sono alienabili e divisibili solo dopo l'affrancazione.

Non vi è chi non veda quanto priva di riscontro nella realtà effettuale sia la configurazione giuridica prospettata, riferita ad economie pre-industriali, se non addirittura curtensi, e quale formidabile ostacolo alla certezza del diritto e del traffico giuridico costituisca il permanere irrisolto di tali situazioni di incerta proprietà: infatti, nella quasi totalità dei casi, quei terreni sono da tempo immemorabile, o quanto meno dal periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, non più utilizzati a vantaggio di collettività o di enti variamente denominati, dei quali tutti il comune oggi può definirsi l'ente esponenziale, ma sono posseduti *animo domini* da privati, che se li sono trasmessi *iure successionis* nell'ambito familiare, o che li hanno negoziati con terzi di buona fede.

In altri casi, quei terreni sono stati inseriti nei piani regolatori comunali in zone a desti-

nazione edificatoria e su di essi sono stati costruiti, in virtù di legittime licenze o concessioni edilizie, singoli edifici o interi quartieri residenziali.

Eppure a causa della loro peculiare natura di proprietà pubblica in senso lato, tutti gli atti e i negozi giuridici, ad essi inerenti, sono affetti da invalidità che, la si qualifichi nullità o inefficacia di varia natura, è formalmente insanabile anche con il decorso del tempo.

Tale invalidità viene a stravolgere, proprio in nome degli interessi collettivi, le legittime aspettative giuridiche e socioeconomiche della popolazione: infatti, recenti provvedimenti dei commissari per la liquidazione degli usi civici hanno dichiarato la natura civica di rilevanti estensioni di terreno, oggi interessate da insediamenti abitativi di edilizia economica e popolare, con il risultato aberrante di privare del diritto di proprietà dell'abitazione migliaia di cittadini, e ciò in nome di un obsoleto diritto di titolarità civica, che si ritorce contro quelle popolazioni che, secoli addietro, ne beneficiavano per usi consoni all'economia ed all'assetto sociale di quei tempi e che oggi si vedono frustrate nel diritto alla casa, di gran lunga il più importante nella società contemporanea, dopo quello di libertà.

L'articolo 1 contiene le norme di principio in materia di beni civici e diritti d'uso civico.

L'articolo 2 conferma le competenze regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'articolo 3 affronta il problema, molto complesso, della imputazione soggettiva delle terre civiche e dei soggetti giuridici ai quali ne è affidata l'amministrazione. Si è ritenuto di affermare che esse appartengono, a titolo di proprietà collettiva, a una comunità di abitanti, secondo l'orientamento della giurisprudenza e di una parte della dottrina, anche se esso non trova riscontro nelle vicende storiche di questi beni. In questo modo risulta accentuato il distacco tra terre civiche

e terre dei comuni, che nel testo delle disposizioni di legge sugli usi civici attualmente in vigore è enunciato in modo equivoco.

Nello stabilire i principi fondamentali cui si deve attenere il legislatore regionale nel disciplinare l'attività di gestione delle terre civiche, si è tenuto necessariamente conto delle nuove disposizioni introdotte con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le zone montane: l'articolo 3 di questa legge ha stabilito tutta una serie di principi e norme guida per il riordino in sede regionale delle organizzazioni montane (comunioni familiari montane, regole cadorine, eccetera); poichè fra di esse il legislatore ha inserito anche le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio, si è ritenuto di dover precisare meglio il campo di applicazione della norma estendendola espressamente a tutti i soggetti ed associazioni che gestiscono i patrimoni di terre civiche.

L'articolo 4 tratta della tutela dei beni civici.

L'articolo 5 tratta del regime d'utilizzo dei demani civici, delle gestioni consortili e delle concessioni d'uso.

L'articolo 6 è relativo all'istituzione dell'archivio nazionale degli usi civici.

L'articolo 7 indica la definizione delle procedure pendenti.

L'articolo 8 impone che i piani territoriali debbano tenere conto della destinazione di uso civico delle terre che ne risultano gravate.

L'articolo 9 detta norme per lo scioglimento delle promiscuità tra i vari enti che sono promiscuamente titolari di diritti di civico godimento.

L'articolo 10 reca norme disciplinanti la liquidazione degli usi civici su proprietà privata.

L'articolo 11 si occupa della convalida degli atti.

L'articolo 12 tratta della convalida degli atti e delle concessioni enfiteutiche di quote di beni civici.

L'articolo 13 parla della legittimazione di diritti reali di godimento abusivi.

L'articolo 14 definisce le procedure di legittimazione.

L'articolo 15 va a regolare, risolvendola, la questione delle opere pubbliche del demanio civico, che si trasformano in proprietà

dell'ente titolare dell'opera con l'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 16 disciplina la trasformazione delle occupazioni abusive di durata ultravennale in proprietà privata con provvedimento regionale.

L'articolo 17 si occupa della copertura finanziaria.

L'articolo 18 detta disposizioni sull'efficacia della normativa previgente in materia di usi civici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Beni civici e diritti d'uso civico)

1. La presente legge contiene le norme di principio in materia di beni civici e diritti di uso civico, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei relativi statuti.

3. Sono classificati beni civici:

a) le terre di originaria proprietà collettiva, con le loro pertinenze, anche se successivamente trasformate, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti nel territorio di un comune o di una frazione;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla comunità di abitanti di un comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici o privati;

c) le terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, da conciliazione nelle materie regolate dalla stessa legge n. 1766 del 1927, dallo scioglimento di associazioni agrarie, dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della predetta legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da operazioni e provvedimenti di liquidazione di usi civici.

4. Sono classificati diritti di uso civico i diritti appartenenti a qualunque titolo ad

una comunità di abitanti, aventi ad oggetto l'utilizzazione di terreni di proprietà privata o comunque appartenenti a soggetti diversi dalla comunità di abitanti. Il contenuto dei diritti è quello risultante dai rispettivi titoli d'acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio attuale degli usi.

Art. 2.

(Regime demaniale civico)

1. I beni civici sono beni ambientali, assoggettati alle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e hanno destinazione silvo-pastorale, agraria, zootecnica o turistico-sportiva.

2. I beni e i diritti civici sono inalienabili ed imprescrittibili e non possono essere assoggettati ad ipoteca o ad altro vincolo di garanzia immobiliare.

3. La legge regionale stabilisce le modalità e i criteri di formazione, aggiornamento e adeguamento degli elenchi dei beni civici che per le loro accertate caratteristiche sono sicuramente classificabili come beni civici.

4. La destinazione dei beni civici può essere mutata previa autorizzazione regionale, o delle comunità montane a ciò delegate, tenuto conto dell'interesse della comunità proprietaria.

5. I beni civici possono essere utilizzati per opere pubbliche o altre finalità di pubblico interesse, con provvedimento regionale o delle comunità montane, sentito l'ente esponenziale della comunità.

6. Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terre agrarie ovvero boschive e pascolive, la regione o le comunità montane a ciò delegate, su richiesta motivata dell'ente esponenziale della comu-

nità di abitanti, può disporre la declassificazione di detti beni dal regime demaniale civico. La legge regionale determina i casi nei quali la declassificazione è subordinata al pagamento del risarcimento a favore dell'ente esponenziale.

7. La legge regionale stabilisce i casi in cui porzioni limitate di beni civici possono essere alienati, nel rispetto delle esigenze della comunità proprietaria.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2003, sono vietate le alienazioni di porzioni di beni civici ai fini delle sanatorie edilizie di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

9. Gli atti di trasferimento di beni civici o costitutivi di diritti reali su di essi, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 4 del presente articolo o di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono annullabili.

10. I diritti di uso civico su terre private sono liquidati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, tenuto conto del valore degli usi.

Art. 3.

(Gestione dei beni civici)

1. I beni civici e i diritti d'uso civico, sino alla loro liquidazione, sono amministrati dalle organizzazioni esponenziali della comunità di abitanti costituite nelle forme e secondo la disciplina fissata con legge regionale sulla base dei principi di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le zone montane.

2. Fino alla costituzione delle associazioni degli utenti, i diritti e i beni di cui al comma 2 sono amministrati dal comune e dalle comunità montane da essi delegati.

3. I beni civici sono gestiti in modo produttivo, nel rispetto degli interessi generali della comunità e comunque delle esigenze

di tutela ambientale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

4. Resta ferma la disciplina delle comunioni familiari montane di cui agli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4.

(Tutela dei beni civici)

1. La tutela in via amministrativa dei beni civici e dei diritti d'uso civico è disciplinata dalla legge regionale

2. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e dei beni ambientali.

3. Le azioni a tutela della proprietà e del possesso, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa a tutela dei beni civici e dei diritti di uso civico, sono esercitati dall'organizzazione esponenziale della comunità di abitanti, nonché in via sussidiaria dal comune, dalle comunità montane e dalla regione.

4. Resta ferma la tutela giurisdizionale dei beni civici, come beni ambientali, stabilita dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Regime d'utilizzo dei demani civici, gestioni consortili e concessioni d'uso)

1. Ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, più enti di gestione possono costituire un'organizzazione comune per la gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione consortile dei comprensori territoriali appartenenti ai rispettivi associati.

3. I consorzi sono organizzati dalle comunità montane, che vigilano sul loro regolare funzionamento.

4. Porzioni del demanio collettivo, specificamente determinate, possono essere affidate in concessione onerosa a singole imprese, su preventivo parere della Giunta regionale o delle comunità montane a ciò delegate che autorizza la gara d'appalto e ne stabilisce le condizioni tecniche, organizzative e finanziarie, dettando altresì le prescrizioni opportune per la salvaguardia del patrimonio collettivo e per il recupero, al termine, dell'uso comune.

5. Gli enti di gestione dei terreni collettivi, singoli o consorziati, sono direttamente legittimati a far richiesta dei contributi per le iniziative agro-forestali, previsti nel bilancio delle Comunità europee, ed hanno priorità nella loro assegnazione.

6. Apposite leggi regionali possono prevedere per gli enti di gestione dei demani collettivi altre particolari contribuzioni finanziarie, in ragione della estensione delle terre e previa verifica tecnica sulla effettività della loro gestione conservativa.

7. I proventi della gestione delle terre collettive non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Art. 6.

(Archivio nazionale degli usi civici)

1. Per concorrere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Nel bando relativo all'appalto-concorso di cui al comma 1 deve essere previsto che copia dei provvedimenti memorizzati, su adeguato supporto ottico o magnetico, sia conferita gratuitamente, insieme alla necessaria apparecchiatura, alle sezioni staccate del commissariato usi civici, e che ulteriori copie siano conferite, anche per estratto, agli uffici amministrativi usi civici delle regioni e delle comunità montane a ciò delegate, agli altri enti pubblici e ai privati interessati, dietro equo compenso.

3. Fino alla consegna delle memorizzazioni informatiche di cui al comma 2, gli archivi cartacei del commissariato di Roma e delle sezioni regionali usi civici sono conservati presso i rispettivi uffici e tenuti aperti anche ai terzi interessati per la consultazione; successivamente, essi sono conferiti ad un unico archivio nazionale degli usi civici, presso l'ufficio commissariale di Roma.

4. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di 250.000 euro.

Art. 7.

(Definizione delle procedure pendenti)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici devono essere definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine tali procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Nei procedimenti in corso per l'accertamento dell'esistenza della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico non è am-

messo alcun mezzo di prova se non quello documentale.

Art. 8.

(Pianificazione territoriale)

1. I piani economici, territoriali ed urbanistici di livello regionale, provinciale, comprensoriale, delle comunità montane, comunale e tutti gli altri piani dotati degli stessi effetti non possono conferire ai beni civici una destinazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da planimetrie in cui si evidenziano i beni civici.

Art. 9.

(Scioglimento delle promiscuità)

1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.

2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune in cui essi sono localizzati.

3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso comune, la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta all'ente nel cui comune essi sono localizzati.

4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta al comune.

5. Quando la comunione è tra frazioni di diversi comuni la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta alla frazione appartenente al comune in cui essi sono localizzati.

6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni civici sono nello stesso comune, la promiscuità si scioglie con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena proprietà alla frazione che ne ha la maggiore quota. Nel caso in cui la frazione che ne ha la mag-

gior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni civici.

7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai criteri dettati dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 10.

(Liquidazione degli usi civici su proprietà privata)

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata sono estinti dalla data in entrata in vigore della presente legge. In loro sostituzione il soggetto titolare ha diritto alla corresponsione del compenso di liquidazione di cui al presente articolo.

2. Il compenso di liquidazione è dovuto per gli usi civici accertati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato per gli usi civici attestati in via amministrativa da una perizia non opposta e per gli usi civici ancora in esercizio per i quali il titolare presenti denuncia alla regione ed ai proprietari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non si ha diritto al compenso di liquidazione se gli usi civici non abbiano costituito oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato o di denuncia ai sensi del comma 2, anche se successivamente ne sia stata acquisita la prova di esistenza.

4. Il compenso di liquidazione è pari al reddito domenicale per la coltura a pascolo moltiplicato per 15.

5. Il compenso di liquidazione, ove sia dovuto, è ridotto a metà per diritti di uso civico cessati almeno venti anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale il compenso

di liquidazione di cui ai commi 4 e 5 è ridotto alla metà.

7. Il proprietario del fondo gravato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, liquida direttamente all'ente titolare il compenso di liquidazione di cui al presente articolo.

8. L'ente titolare, entro sei mesi dal ricevimento della liquidazione di cui al comma 7, ove la ritenga errata può respingerla. Contro la decisione dell'ente titolare è ammesso ricorso al tribunale competente per territorio.

Art. 11.

(Convalida di atti)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale relativo a beni civici, stipulati dai comuni o dai loro aventi causa in violazione dei divieti stabiliti dalle leggi in vigore, purchè trascritti anteriormente alla data del 1° gennaio 1980. Per effetto della convalida dei relativi atti di trasferimento, i beni civici sono declassificati dal regime del demanio civico a tutti gli effetti di legge.

Art. 12.

(Convalida di concessioni enfiteutiche di quote di beni civici)

1. Sono convalidati gli atti di divisione o di alienazione o di cessione, a qualunque titolo, di quote di beni civici assegnati in enfiteusi ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in violazione del divieto di cui all'articolo 21, terzo comma, della stessa legge, purchè trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine della convalida si deve procedere in ogni caso all'af-

francazione del canone, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 13.

*(Legittimazione di diritti
reali di godimento abusivi)*

1. La superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, le servitù prediali e i diritti reali di godimento abusivi in atto di terre di uso civico, comunque classificate, possono essere legittimati, su istanza dei beneficiari dei diritti abusivi, qualora il diritto reale di godimento sia in atto al momento della richiesta e lo sia stato per un periodo antecedente di almeno venti anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Procedure di legittimazione)

1. La domanda di legittimazione è presentata al comune o alla comunità montana oppure ad altro ente agrario che rappresenta la collettività proprietaria, di seguito denominati «ente titolare», entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dai titoli comprovanti il diritto alla legittimazione.

2. L'ente titolare, con deliberazione della giunta o del consiglio di amministrazione, decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è notificata al richiedente, affissa all'albo pretorio per sessanta giorni ed inserita nel foglio annunci legali della provincia.

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che venga notificato al richiedente il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il richiedente provvede a far affiggere nell'albo pretorio del comune per sessanta giorni una dichiarazione sull'avvenuta legittimazione per silen-

zio-assenso formatosi ai sensi del presente comma.

5. Il richiedente o gli interessati possono impugnare il diniego, la deliberazione di legittimazione od il silenzio-assenso avanti al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio.

6. Per effetto dell'assenso espresso, o del silenzio-assenso ai sensi del comma 4, o del provvedimento giudiziale passato in giudicato, il legale rappresentante dell'ente titolare effettua la legittimazione mediante atto notarile, con l'intervento della parte interessata.

7. L'atto di legittimazione è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, è esente dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e deve essere trascritto e volturato a carico dell'ente legittimante; la trascrizione ha effetto sanante delle invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni.

Art. 15.

(Opere pubbliche e di interesse pubblico realizzate su beni civici)

1. Le occupazioni senza titolo di terre civiche per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sono trasformate in proprietà dell'ente titolare dell'opera con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla organizzazione esponenziale della comunità è dovuto un risarcimento pari al valore venale del bene.

3. Le espropriazioni di beni civici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in violazione delle norme di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidate con effetto dalla data di en-

trata in vigore della presente legge. Le indennità di esproprio già corrisposte sono devolute all'ente esponenziale della comunità.

Art. 16.

(Trasformazione dei possessi abusivi)

1. Gli abusivi possessi di beni civici di durata ultraventennale, maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in proprietà privata con provvedimento regionale o delle comunità montane a ciò delegate, in presenza di stabili trasformazioni migliorative del fondo anche di natura extra-agraria ovvero di utilizzazione continuativa a scopo di produzione agraria. Il valore delle migliorie apportate è sottratto al prezzo del bene.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la durata del possesso da parte dell'attuale occupatore si cumula con quella dei suoi danti causa a qualunque titolo.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, valutato in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Efficacia di norme)

1. Le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, nonchè al regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la presente legge.

